

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE IN
FAVORE DELLA PROVINCIA DI CHIETI**

L’anno il giorno del mese di presso la sede della
Provincia di Chieti, in Chieti al C.so Marrucino, 97

TRA

La Provincia di Chieti, in persona del dott. Dirigente del Settore ,
domiciliato, per la carica, in Chieti, nella sede dell’Ente, nella veste di stipulante, ai sensi dell’art. 107,
comma 3, del D. Lgv. n.267/00;

E

Il professionista avv. , nato a , il ,
domiciliato in ,
in qualità di

Premesso

Che la presente convenzione nasce dalla necessità di:

- a) fornire assistenza agli organi ed agli uffici amministrativi della Provincia di Chieti in sede di istruttoria pregiudiziale sulle questioni di natura controversa o per le quali si prospetti una possibile vertenza giudiziale;
- b) assumere le opportune determinazioni prima dell’eventuale giudizio e di predisporre una opportuna difesa al possibile giudizio, nei tempi tecnici stabiliti dalla normativa che impone efficacia ed efficienza nell’azione amministrativa, in un contesto di congruità di spesa;

Che risulta necessaria la presenza di un supporto, a richiesta, in ausilio nella redazione di atti e pareri e nell’attività di assistenza legale di tipo stragiudiziale;

Che risulta essenziale l’instaurazione di un rapporto professionale che garantisca assistenza in giudizio principalmente nei settori civile, lavoro, amministrativo, tributario e penale con la determinazione preventiva dei costi annuali

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite si stipula e si conviene quanto segue;

ARTICOLO 1

OGGETTO DELL'INCARICO

La Provincia di Chieti conferisce al Professionista, che accetta, l'incarico per lo svolgimento di servizi legali in attività di assistenza legale prima del giudizio, assistenza legale in giudizio e consulenza come disciplinata con la presente convenzione. L'incarico si svolgerà con prestazione senza alcun vincolo di subordinazione. Per esigenze di coordinamento con l'attività degli Uffici interessati, l'incaricato svolgerà la propria attività presso lo studio, recandosi però a necessità e richiesta del Dirigente del Settore competente presso la sede della Provincia di Chieti.

ARTICOLO 2

DURATA DELL'INCARICO

L'incarico avrà la durata di anni due, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.

ARTICOLO 3

PRESTAZIONI PROFESSIONALI

L'incarico ha ad oggetto le prestazioni professionali confacenti alla qualifica professionale maturata con l'iscrizione all'Albo degli avvocati, le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano di seguito:

1. Prestazione di assistenza pre-giudiziale, che viene fornita mediante lo studio della pratica, l'esame delle richieste pervenute, la predisposizione di eventuale istruttoria e riscontro atto ad evitare il giudizio o comunque atto a predisporre, prima dell'inizio del giudizio stesso, la necessaria difesa tecnica. L'attività si potrà concretare altresì nella predisposizione di atti e/o comunicazioni di risposta alle richieste, nella espressione di pareri nonché nella elaborazione di eventuali atti di transazione.
2. Prestazione di assistenza e difesa nell'attività giurisdizionale civile, amministrativa, giuslavoristica, fallimentare, tributaria e contabile da rendersi a favore della Provincia di Chieti in ogni grado di giudizio fino alle giurisdizioni superiori e l'attività di recupero dei crediti.
3. Prestazione di assistenza e difesa in sede penale, tramite costituzione di parte civile nei procedimenti che vedono la Provincia di Chieti coinvolta come parte offesa.
4. Gestione dell'attività con rilievo giuridico da prestarsi in sede pre-giudiziale a favore della Provincia di Chieti (pareri, transazioni, rinunce, conciliazione).
5. Cura dell'istruttoria dei ricorsi presentati contro la Provincia di Chieti ai fini della verifica delle ragioni del ricorrente e dell'opportunità di resistere o meno in giudizio.

L'incarico di rappresentanza e di difesa contempla sia la costituzione in giudizio, sia il caso di attivazione del giudizio ad iniziativa della Provincia di Chieti. L'incarico comprende, oltre alla difesa tecnica, anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta o non dedotta in giudizio; pertanto l'Amministrazione potrà chiedere al Professionista delucidazioni scritte in ordine all'opportunità di instaurare e/o proseguire in giudizio, di addivenire a transazione, di sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione di giudizio, l'Amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti. In ogni caso, il professionista è tenuto a presentare per iscritto all'Amministrazione ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a prevenire pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali. L'amministrazione ha la facoltà di richiedere al legale incaricato pareri scritti da rendersi nelle materie indicate nella presente Convenzione supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali.

ARTICOLO 4

MODALITA' DI ESECUZIONE

ULTERIORI SERVIZI ASSICURATI DAL PROFESSIONISTA

Il Professionista si impegna ad eseguire le prestazioni professionali oggetto della presente convenzione con le modalità illustrate e con il personale indicato nell'offerta tecnica.

Le parti danno atto che, in difetto di quanto sopra, la Provincia di Chieti resta libera di procedere alla risoluzione contrattuale.

ARTICOLO 5

PRESTAZIONI ESCLUSE

In presenza di particolari ragioni di opportunità, la Provincia si riserva di affidare il patrocinio dell'ente, per specifiche controversie, ad altri professionisti legali.

Per le controversie per le quali l'ente fruisca di copertura assicurativa la Provincia si riserva di richiedere al professionista convenzionato di affiancare il legale nominato dalla Agenzia assicurativa.

ARTICOLO 6

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Nel caso in cui venga revocato il mandato, il legale incaricato nulla potrà pretendere relativamente all'attività prestata dopo la comunicazione e dovrà provvedere alla restituzione dei fascicoli a semplice richiesta.

Nel caso in cui al legale venisse richiesto, dopo la revoca di parte dei mandati, di portare in esecuzione le cause pendenti non revocate, lo stesso assicurerà la prosecuzione di tutte le vertenze attivate contro o dalla Provincia di Chieti innanzi alle autorità competenti fino alla loro definizione giurisdizionale, relazionando tempestivamente e congruamente.

ARTICOLO 7

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE

Ferma restando la sua autonomia decisionale e organizzativa, il Professionista, in relazione all'immediatezza con cui devono essere assicurate alcune prestazioni ed in relazione alla stretta connessione di alcune attività con documenti e banche dati in possesso della Provincia di Chieti, si impegna ad essere presente ed a svolgere la propria opera sia presso il proprio Studio Legale e sia presso gli Uffici della Provincia di Chieti, e comunque a recarsi presso gli Uffici della Provincia di Chieti per consultazioni ed ogni qualvolta ciò sia comunque richiesto, anche solo verbalmente, dal Dirigente competente.

La Provincia di Chieti si impegna a mettere a disposizione del Professionista durante la sua presenza, la strumentazione occorrente allo svolgimento della prestazione di volta in volta richiesta.

La Provincia di Chieti metterà a disposizione la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia.

ARTICOLO 8

RISOLUZIONE CONTRATTUALE

La non osservanza da parte del professionista degli obblighi discendenti dalla presente convenzione, ovvero la negligenza nell'assolvimento del proprio incarico, contestata formalmente dal Dirigente competente per tre volte senza che siano state accolte e ritenute congrue le controdeduzioni scritte presentate dal professionista,

comporta la risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ove il Professionista per tre volte, sebbene convocato dal Dirigente competente, non si rechi negli uffici della Provincia di Chieti negli orari concordati, si procederà alla risoluzione contrattuale.

E' fatto divieto al Professionista di subappaltare o cedere il contratto, anche parzialmente, pena l'immediata risoluzione contrattuale.

Al Professionista, in caso di risoluzione contrattuale, verrà corrisposta una somma proporzionata al periodo di vigenza della Convenzione, ove la relativa attività sia stata regolarmente svolta e riconosciuta tale dal Dirigente competente.

ARTICOLO 9 CORRISPETTIVO

A fonte del servizio svolto il Professionista verrà retribuito con la somma onnicomprensiva di €(/00), come da offerta economica formulata in data, oltre al rimborso delle spese anticipate e degli oneri accessori che la legge pone a carico della Provincia di Chieti (IVA e CPA).

Il pagamento dell'importo avverrà in rate quadrimestrali, dietro presentazione di regolare fattura elettronica PA e di certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.

In caso di sentenze favorevoli alla Provincia con condanna alle spese della controparte, la Provincia, in aggiunta al corrispettivo di cui al comma 1, liquiderà al professionista gli onorari professionali nella misura stabilita dal giudice, al netto di spese generali e rimborsi.

ART.10 RIMBORSO DELLE SPESE ANTICIPATE

Qualora il legale incaricato debba compiere trasferte o anticipare spese nell'interesse della Provincia di Chieti, lo stesso ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Sono a carico del Professionista tutti gli altri oneri relativi allo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, comprese eventuali spese per la domiciliazione.

ARTICOLO 11 SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE

Tutte le spese relative e conseguenti (bolli, diritti ecc.) alla stipula del presente contratto sono a carico del legale. Il presente contratto è da registrare in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DPR 26.04.1986, n.131, trattandosi di prestazioni soggette a IVA. In caso di registrazione, le spese sono a carico di chi ne chiede la formalità.

ART.12 TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme del D. Legislativo 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Il Professionista è nominato responsabile del trattamento dei dati personali necessari per le attività e finalità di cui al presente contratto, ai sensi dell'art.29 del Decreto

Legislativo 196 del 29/07/2003.

È fatto divieto al Professionista e al personale nello stesso impiegato nei servizi affidati ad utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa.

Il Professionista si impegna ad osservare il segreto d'ufficio per le notizie riguardanti la Provincia di Chieti di cui dovesse venire a conoscenza sia attraverso lo studio dei fascicoli sia per altra fonte.

Il professionista dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Legislativo n.196 del 30.06.2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ART.13

CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITA'

Il Professionista dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. All'uopo dichiara che, per quanto a sua conoscenza, non ha in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale, né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con le attuali controparti della Provincia di Chieti e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo delle vicende oggetto di contenzioso attualmente in essere nei confronti della Provincia di Chieti, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico accettato, alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, la Provincia di Chieti è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt.1453 e ss del codice civile, anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.

Resta inteso che, nel periodo di vigenza della presente convenzione, è fatto divieto al professionista e a tutti i componenti dello studio professionale singolo o associato, di assumere incarichi che abbiano come controparte la Provincia di Chieti, pena l'immediata risoluzione del contratto in danno.

Il Professionista si impegna a comunicare tempestivamente alla Provincia di Chieti l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità di cui sopra. In caso di omessa comunicazione, la Provincia di Chieti agirà in conformità a quanto previsto nel presente articolo.

ART.14

CONTROVERSIE

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviando alle norme del codice civile e a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate.

Eventuali controversie tra la Provincia di Chieti e il professionista saranno devolute alla A.G.O di Chieti.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

IL PROFESSIONISTA